



## PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISABILITÀ\*

- 1) Il referente dell'Azienda Usl (Neuropsichiatria o Psicologo) consegna ai genitori la relazione/referto attestante la natura delle problematiche inerenti al minore e il Modello CIS.
- 2) Con la relazione/referto, i genitori si recano dal Pediatra di libera scelta (PLS) o Medico di Medicina Generale, (MMG) che ha in carico il minore, per far sì che tale professionista, abilitato alla compilazione telematica ed all'invio all'INPS del certificato medico, attivi subito l'iter che permetterà di richiedere l'accertamento dello stato di disabilità.
- 3) Con copia del certificato medico rilasciato da PLS o MMG di cui sopra e la relazione/referto, i genitori si recano ad un Patronato/Sindacato/ecc (unici Enti abilitati alla spedizione della richiesta di accertamento all'INPS) per farsi assistere nella compilazione della domanda e per ottenere indicazioni in merito ai benefici e all'accesso a tutti i percorsi agevolati e di integrazione riguardo alle condizioni di disabilità.
- 4) L'INPS una volta ricevuto la richiesta, informerà l'Ausl competente che, tramite la sua Commissione medica, sottoporrà il minore alla visita per l'accertamento. La data della visita medica in genere è fissata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.  
Alla fine della visita collegiale, la commissione rilascerà alla famiglia il modello CIS firmato dai tre componenti, che la famiglia stessa dovrà consegnare al più presto alla scuola.
- 5) La decisione dell'INPS sarà poi inviata, entro 60 giorni, direttamente alla famiglia o all'Ente che ha inviato la domanda all'INPS (Sindacato/Patronato,ecc.).
- 6) Non appena la famiglia ha il verbale della commissione INPS , deve ricontattare il referente, e consegnargliene una copia. Il referente appena lo riceverà provvederà a consegnare ai genitori il documento Diagnosi Funzionale.
- 8) La famiglia deve consegnare copia del Modello Diagnosi Funzionale alla scuola.

\* Per disabilità si intende lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 Febbraio 1992 n. 104, la condizione per l'integrazione scolastica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185/2006 e la condizione per il collocamento mirato al lavoro, ai sensi della legge n.68/99.